



Comune di

**REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
IN AREE AGRICOLE ED EXTRA - AGRICOLE
Approvato con delibera C.C. n. del**

PREMESSO che nell'ambito del territorio comunale si ricorre all'uso frequente e pianificato di prodotti fitosanitari¹ (di sintesi o naturali) in agricoltura anche in prossimità di civili abitazioni e di aree potenzialmente frequentate da persone (sentieri, piste ciclabili, aree di sosta, strade poderali, etc.);

CONSIDERATO il potenziale e comprovato pericolo derivante da un uso scorretto o non consentito di fitosanitari per la salute umana e per la salubrità ambientale;

ACCERTATO altresì che diverse conseguenze dell'utilizzo di tecniche e prodotti non adeguati possono manifestarsi a distanza di tempo dall'epoca di impiego dei medesimi rendendo così difficile l'individuazione dei responsabili e l'applicazione del principio "chi inquina paga" con conseguente ricaduta dei danni sull'intera comunità locale senza possibilità di ristoro;

ATTESO al riguardo che le tecnologie ed i prodotti utilizzati nei processi produttivi possono dare luogo, in diversi casi, ad effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante, risultando in tal modo incompatibili con l'elevato livello di protezione che la comunità intende garantire a residenti, visitatori ed ecosistema;

VISTI i seguenti principali riferimenti normativi e di indirizzo nel campo in esame:

1. la Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (ex art. 174 TCE) che all'art. 191, comma 2, recita: "La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»";

¹ "Prodotti fitosanitari" secondo la definizione del Regolamento (CE) n. 1107/2009: prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:

- a. **proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi** o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
- b. influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;
- c. **conservare i prodotti vegetali**, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;
- d. **distuggere vegetali o parti di vegetali indesiderati**, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;
- e. controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali.



2. la Comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2000 Sul principio di precauzione (COM(2000) 1 final), ove è riportata la necessità che “il principio di precauzione dovrebbe essere considerato nell’ambito di una strategia strutturata di analisi dei rischi, comprendente tre elementi: valutazione, gestione e comunicazione del rischio” (pp. 2-3) e che “le misure basate sul principio di precauzione dovrebbero essere, tra l’altro: · proporzionali rispetto al livello prescelto di protezione; non discriminatorie nella loro applicazione; coerenti con misure analoghe già adottate; basate su un esame dei potenziali vantaggi e oneri dell’azione o dell’inazione (compresa, ove ciò sia possibile e adeguato, un’analisi economica costi/benefici); soggette a revisione, alla luce dei nuovi dati scientifici; in grado di attribuire la responsabilità per la produzione delle prove scientifiche necessarie per una più completa valutazione del rischio” (p. 3);

3. la direttiva n. 128 del 21 ottobre 2009, recepita nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs n.150 del 14 agosto 2012, con cui il Parlamento europeo ha istituito un quadro per realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull’ambiente e promuovendo l’uso della difesa integrata e di approcci o tecniche innovative, quali le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari;

4. il Decreto Interministeriale del 22/01/2014 con cui è stato adottato il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in attuazione della Direttiva 2009/128/CE, individuante politiche e azioni volte ad “assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola a basso apporto di prodotti fitosanitari, realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull’ambiente, promuovendo l’uso della difesa integrata ed approcci o tecniche alternativi, quali il metodo dell’agricoltura biologica (Reg. CE N. 834/2007) e le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari”;

5. la legge 24 dicembre 2004, n.313 “Disciplina dell’apicoltura. e la legge regionale della Regione Toscana 27 aprile 2009, n. 21”Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura” (Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6.05.2009).

6. il D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale [ss.mm.](#) e, nello specifico, l’art. 3 ter che recita “1. La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale”;

7. la legge 22 maggio 2015, n°68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”; articolo 1 che sancisce che “è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- a) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”;



8. la valutazione dell'OMS datata 20 marzo 2015 "IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides";

9. Il "Rapporto Nazionale sui Pesticidi nelle acque" n. 208 del 2014 pubblicato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) evidenzia come nelle acque superficiali e sotterranee siano ancora presenti residui di prodotti fitosanitari non più in commercio da anni.

Si evidenzia nell'analisi della tendenza della contaminazione che: "Le dinamiche idrologiche, infatti, quella delle acque sotterranee in particolare, sono lente e solo una programmazione di lungo periodo e interventi di mitigazione tempestivi possono garantire il buono stato di tali risorse.". Ed inoltre: "Esistono lacune conoscitive riguardo agli effetti di miscele chimiche e, conseguentemente, risulta difficile realizzare una corretta valutazione tossicologica in caso di esposizione contemporanea a diverse sostanze [Backhaus, 2010]. Gli studi dimostrano che la tossicità di una miscela è sempre più alta di quella del componente più tossico presente [Kortenkamp et al., 2009]".

TENUTO CONTO della vocazione turistica dell'intera Valtiberina (aspetto che denota quale sia la vocazione socio economica del territorio) e della necessità di mantenere ed incrementare tale vocazione tramite l'integrazione di un settore agricolo orientato a modelli maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale e in termini di effetti sulla salute collettiva;

È NECESSARIO adottare il presente regolamento sull'uso dei prodotti fitosanitari in aree agricole ed extra – agricole al fine di tutelare la salute, l'ambiente ed il paesaggio.



DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

Centro Abitato: l'area urbanizzata così come individuata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285;

Fondo Agricolo: terreno concretamente o potenzialmente destinato all'attività agricola;

Siepe: fascia di vegetazione costituita da alberi o arbusti posti in filari con funzione di riparo e delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua;

Insetti pronubi: gli insetti che trasportano il polline da un fiore all'altro permettendo l'impollinazione e la formazione del frutto (es. le api);

Prodotto fitosanitario (PF): come definito dall'art.2, comma 1 del Reg. CE n.1107/2009, è il prodotto, nella forma in cui è fornito all'utilizzatore, contenente sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati a:

- Proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenire gli effetti di quest'ultimi;
- Favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione di quelli specificatamente nutrizionali per i quali sono deputati i fertilizzanti;
- Conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti già disciplinati da normativa specifica;
- Controllare la flora infestante indesiderata e dannosa;
- Eliminare parti vegetali, frenare o impedire un loro indesiderato accrescimento;

Diserbante o Erbicida: prodotto fitosanitario preposto al controllo delle malerbe o delle piante infestanti;

Tifone: macchinari che creano dispersione tramite la produzione di vortici di aria canalizzata;

Irroratrice: apparecchiatura per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (PF) in forma liquida finemente suddivisi in goccioline;

Tempo di rientro: il periodo di tempo che intercorre tra il trattamento e la possibilità di entrare senza Dispositivi di Protezione Individuale nella coltura trattata;



Deriva: fenomeno in base al quale la miscela antiparassitaria o erbicida, a causa del vento o di errate modalità di distribuzione, fuoriesce dall'area irrorata oltrepassando i confini e raggiungendo colture, abitazioni adiacenti all'appezzamento trattato o, comunque, zone esterne;

Corpo Idrico: corso d'acqua superficiale, laghi, pozzi, fonti di approvvigionamento idrico, canali naturali ed artificiali;

Agricoltura Biologica: la produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull'interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. Il metodo di produzione biologico esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo da un lato a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici dei consumatori e, dall'altro, fornendo beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.

PROGETTO
VALTIBERINA



FINALITÀ del REGOLAMENTO

Con il presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale di si prefigge di salvaguardare la salute pubblica e la salubrità dell'ambiente all'interno del territorio di competenza disciplinando l'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree agricole ed extra- agricole.

Art. 1 Ambito di applicazione del Regolamento

Le presenti norme si applicano a tutto il territorio comunale di

Art. 2 Utilizzo dei prodotti fitosanitari

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non, i prodotti fitosanitari, di porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e per il rispetto della proprietà pubblica.
2. Nelle aree della Rete Natura 2000 è fatto divieto di impiego di prodotti fitosanitari, nelle aree naturali protette istituite in base alla legge 394/1991 e alla L.R.V. 40/1994 si applicano le disposizioni previste dall'Ente gestore.

Art. 3 Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari

1. Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate unicamente presso il centro aziendale o in luoghi adatti e atti ad evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.
2. L'area in cui si effettui la preparazione della miscela e il carico dei mezzi di distribuzione deve essere pavimentata in modo impermeabile e dotato di pozzetto non collegato alla rete fognaria, per la raccolta di eventuali perdite.
3. Nel caso in cui la miscelazione dovesse essere preparata in campo, l'acqua dovrà essere attinta da una botte precedentemente riempita o da altro punto di adacquamento dotato di pompa autonoma. Particolari attenzioni dovranno essere adottate nella scelta del luogo più adatto per l'operazione mantenendo una distanza minima di 20 metri da corpi idrici su suolo inerbato e di 50 metri negli altri casi. È vietato compiere tale operazione su siti molto permeabili quali sabbia, ghiaia o pietrisco.
4. Il livello di riempimento dell'attrezzatura utilizzata deve essere tale che la miscela, specie durante le salite e nei sobbalzi, non tracimi.

Art. 4 Tutela della risorsa idrica

1. Richiamando le normative specifiche di settore e in assenza di uno specifico e preventivo piano di utilizzazione agronomica (ex art. 94, c. 4, lett. C e c. 5, lett. D del Decreto legislativo 152/2006), è vietato l'utilizzo e/o lo spandimento all'interno del territorio comunale di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari nel raggio di 200 metri rispetto al punto di captazione o di derivazione di acque superficiali e sotterranee destinate agli acquedotti pubblici.



2. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi ed altri corpi idrici, inclusi i pozzi privati, l'irrorazione con prodotti fitosanitari, relativi coadiuvanti e/o erbicidi può essere effettuata ad una distanza non inferiore a metri 10.
3. La distanza di cui al punto precedente, viene innalzata a 50 metri qualora il pozzo eventualmente considerato costituisca la sola fonte di approvvigionamento possibile di acqua potabile.
4. Devono comunque essere rispettate tutte le disposizioni riportate nelle etichette atte a tutelare le risorse idriche sotterranee e superficiali, anche se non adibite a uso potabile.

Art. 5 Distribuzione dei prodotti fitosanitari

1. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque di effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che i prodotti raggiungano edifici pubblici e privati, orti, giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi e relative pertinenze, cimiteri, qualsiasi area diversa dalla zona oggetto del trattamento fitosanitario e comunque rimanendo a una distanza di rispetto pari a:
 - 80 metri dalle scuole, strutture sanitarie e socioassistenziali, campi sportivi, aree ricreative, parchi e giardini pubblici e altri luoghi di pubblica frequentazione;
 - 40 metri dai centri abitati, dalle abitazioni e relative pertinenze;
 - 30 metri da piste ciclabili, percorsi naturalistici e religiosi;
 - 20 metri dal confine di aree coltivate per l'autoconsumo e/o senza l'impiego di prodotti fitosanitari;
 - 20 metri da strade pubbliche o ad uso pubblico.
2. In ogni caso i trattamenti devono essere effettuati attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate in etichetta dei prodotti e rispettando i dosaggi e le modalità d'uso prescritti.

Art. 6 Riduzione delle distanze

1. Con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 5. Distribuzione dei prodotti fitosanitari, è possibile ridurre del 50% le distanze di cui al comma 1 qualora:
 - i fondi trattati siano delimitati da siepi fitte fogliate continue e/o fasce costituite da colture fogliate aventi altezza ed ampiezza adeguate in grado di trattenere la deriva. L'altezza media deve essere non inferiore ai 2 metri, l'ampiezza non inferiore ad 1 metro.
 - i trattamenti siano effettuati con barre irroratrici assistite con maniche ad aria al fine di incrementare la precisione di distribuzione.
2. Con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 5. Distribuzione dei prodotti fitosanitari, è possibile ridurre del 75% le distanze di cui al comma 1 qualora:
 - i fondi siano gestiti con metodo di agricoltura biologica così come disciplinato dal Reg. CE 889/08.

Art. 7 Mezzi di distribuzione

1. Le barre irroratrici dovranno essere dotate di ugelli antideriva.



2. È fatto divieto di effettuare i trattamenti fitosanitari tramite l'utilizzo di macchinari che creano dispersione tramite la creazione di vortici di aria canalizzata (cosiddetti "tifoni").

Art. 8 Taratura dei mezzi di distribuzione

1. È fatto obbligo di effettuare periodicamente il controllo funzionale delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci come previsto dalla Direttiva n. 128/2009/CE.
2. Le attrezzature devono essere opportunamente regolate o tarate in funzione della coltura da trattare e dello stato vegetativo, in modo da garantire la corretta distribuzione ed evitare dispersione dell'ambiente.

Art. 9 Condizioni meteorologiche

1. È fatto divieto di eseguire trattamenti fitosanitari nei seguenti casi:
 - presenza di vento e, nello specifico con condizioni di velocità del vento superiori a 1,5 m/s (valore 1 della scala Beaufort – *Bava di vento*);
 - presenza di pioggia;
 - terreno saturo d'acqua, condizione evidenziata dalla presenza di ristagni idrici all'interno dell'area da trattare.
2. Al fine di rendere fruibili le informazioni meteorologiche agli operatori, l'amministrazione comunale attiverà una specifica pagina web nella quale saranno indicate condizioni atmosferiche quali temperatura, velocità del vento, umidità relativa/pluviometria. I dati potranno essere attinti dalle fonti ufficiali preposte ² o rilevati da stazioni meteorologiche installate dalla amministrazione e avranno la funzione di supportare l'operatore nella scelta delle idonee epoche di somministrazione dei prodotti fitosanitari secondo quanto previsto dal presente articolo.

Art. 10 Comunicazione dei trattamenti

1. Il ricorso a trattamenti fitosanitari deve essere segnalato per mezzo di apposita segnaletica (allegato 1).
2. Entro le 24 ore precedenti all'effettuazione del trattamento dovrà essere segnalato il ricorso a prodotti fitosanitari tramite appositi cartelli di colore giallo in numero tale da essere visibili uno dall'altro.
3. I cartelli dovranno riportare la seguente dicitura:

"ATTENZIONE! AREA SOTTOPOSTA A TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI".

4. Nel caso di ricorso a trattamenti con prodotti classificati quali Irritanti, Nocivi, Tossici e Molto Tossici dovrà essere riportato sullo stesso cartello uno specifico riferimento alla classe di appartenenza con relativa simbologia (allegato numero 2).
5. Qualora l'area fosse attraversata da strade o sentieri anche privati, dovranno essere posti cartelli all'inizio e alla fine degli stessi.

² Si segnalano a titolo di esempio <http://www.sir.toscana.it/index.php?IDS=191&IDSS=721> ,
http://agrometeo.arsia.toscana.it/modules.php?op=modload&name=CF_MenuBlock&file=Manager&act=P_1_2:@10_0&CURTAB=0&AREA_TYPE=1&AREA_NAME=province ;
https://www.politicheagricole.it/flex/FixedPages/Common/miepfy200_elencoStazioni.php?idstaz=00210&pg1=pg1



6. I cartelli dovranno essere lasciati in loco per le successive 48 ore.
7. Per le coltivazioni sottoposte a trattamenti ammessi in regime di agricoltura biologica, il contenuto dei cartelli (allegato n. 3) può essere sostituito con la seguente frase:

“COLTIVAZIONE TRATTATA CON PRODOTTI AMMESSI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA”.

8. Al fine di rendere più facilmente disponibili ai cittadini le informazioni sui trattamenti fitosanitari, l'operatore inserirà, in un apposito canale telematico predisposto dall'amministrazione, le informazioni inerenti periodo e tipologia dei trattamenti in programma. Il Comune predisporrà un'apposita sezione nel proprio sito web nella quale sarà data pubblicità alle informazioni acquisite e alle zone sottoposte a trattamenti.

Art. 11 Tempi di rientro in campo

È fatto divieto all'operatore e a soggetti terzi di rientrare nel campo trattato per le successive 48 ore, dove non diversamente indicato in etichetta, al trattamento se non provvisto degli opportuni dispositivi di protezione individuale.

Art. 12 Lavaggio delle cisterne

1. L'area in cui si effettui il lavaggio dei mezzi di distribuzione deve essere pavimentata in modo impermeabile e dotato di pozzetto non collegato alla rete fognaria, per la raccolta di eventuali perdite.
2. La miscela ottenuta dall'operazione di lavaggio può essere applicata in campo solo sulle colture per le quali il prodotto in uso è autorizzato e senza comportare il superamento delle dosi massime consentite

Art. 13 Smaltimento dei residui

1. Nel caso in cui al termine delle operazioni di distribuzione risultasse miscela residua essa può essere applicata in campo solo sulle colture per le quali il prodotto in uso è autorizzato e senza comportare il superamento delle dosi massime consentite. I residui non gestibili in accordo con quanto precedentemente stabilito devono essere smaltiti quali rifiuti speciali.
2. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, gli eventuali residui di miscela e di prodotti fitosanitari nei contenitori e quanto possa costituire fonte di inquinamento non devono essere abbandonati, non possono essere eliminati assieme ai rifiuti urbani e comunque dovranno essere smaltiti conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente.
3. Le rimanenze di prodotti fitosanitari non più utilizzabili, in quanto non distribuibili sulle coltivazioni in atto, oppure revocati, devono essere smaltiti come rifiuti speciali attraverso il conferimento a ditte specializzate.

Art. 14 Tutela degli insetti impollinatori

È fatto divieto di effettuare trattamenti insetticidi e/o con altri prodotti fitosanitari i cui principi attivi risultino tossici per gli insetti impollinatori sulle colture legnose, erbacee e foraggere



quando le stesse siano in fioritura (dalla schiusura dei petali alla completa caduta degli stessi). Qualora siano fiorite le sole piante erbacee sottostanti le colture trattate, i trattamenti alle stesse sono ammessi previo sfalcio delle predette erbe e asporto totale della massa o, dopo che le predette erbe risultino completamente essiccate in modo da non attirare insetti pronubi. E' infatti stato dimostrato che la biodiversità della flora entomogama e dei rispettivi impollinatori è un valido indicatore della salute di un ecosistema e sinonimo di sostenibilità ecologica e di tutela del paesaggio rurale³.

Art. 15 Disposizioni specifiche in relazione al principio attivo Glyphosate

A decorrere da tre mesi dalla data di adozione del presente Regolamento in via precauzionale su tutto il territorio comunale è sospeso l'utilizzo di prodotti fitosanitari comprendenti quale principio attivo il *Glyphosate* (glifosato). Tale sospensione, motivata dal parere dello IARC (OMS) sulla possibile cancerogenicità del principio attivo *glyphosate*, resta in vigore fino alla pubblicazione del parere finale dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) attesa per la fine del 2017.

Art. 16 Uso di diserbanti

1. È vietato l'impiego di prodotti diserbanti per il contenimento delle malerbe:
 - nei parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole nonché nelle aree in cui siano ubicate strutture sanitarie o socio-assistenziali;
 - lungo tutte le strade pubbliche o di uso pubblico;
 - sulle sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi.
2. Per il contenimento delle malerbe in tali ambiti possono essere utilizzati metodi meccanici e/o fisici sostitutivi.

Art. 17 Organi preposti al controllo

Ferma restando la competenza in materia degli organi preposti al controllo quali ASL, Corpo Forestale dello Stato, Carabinieri, il controllo del rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento è effettuato dal personale di Polizia Municipale.

Art. 18 Sanzioni per il mancato rispetto delle norme per l'utilizzo di fitosanitari

I trasgressori saranno puniti per mezzo di sanzione amministrativa da **X** a **X** euro in considerazione della gravità dell'inadempienza e della reiterazione della stessa.

Il non rispetto degli articoli del presente regolamento può contestualmente provocare la sospensione dell'abilitazione all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

La reiterazione del mancato rispetto determina la revoca dell'abilitazione.

³ Rollin, O., Benelli, G., Benvenuti, S., Decourtye, A., Wratten, S. D., Canale, A., & Desneux, N. (2016). Weed-insect pollinator networks as bio-indicators of ecological sustainability in agriculture. A review. *Agronomy for Sustainable Development*, 36(1), 1-22.



Art.19 Entrata in vigore del regolamento


Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno dopo l'adozione.



Allegato numero 1

Cartelli di comunicazione dei trattamenti:

I cartelli recanti comunicazione dei trattamenti devono essere di colore giallo, di dimensione minima equivalente al formato A4 e in materiale plastificato non dilavabile.



Allegato numero 2

Classificazione e rispettive simbologie grafiche da inserire nei cartelli di comunicazione dei trattamenti



es. di cartelli specifici per prodotti classificati come "Nocivi":





Allegato numero 3

Cartello per le coltivazioni sottoposte a trattamenti ammessi in regime di agricoltura biologica.

